

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO

GIORNALE
DELLA
SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

ANNO CLI



Milano University Press

SOMMARIO

- 11 *Presentazione*
- SAGGI
- 15 *Dalle beccherie al dominatus.
Ascesa sociale e cultura documentaria dei Porcellaga di Brescia
(XIV-inizi XV secolo)
Matteo Bormioli*
- 43 *Gli ingranaggi del potere.
Officiali giudiziari a Vercelli fra Tre e Quattrocento
Luca Campisi*
- 71 *Pesca e consumo ittico nella Lombardia di età moderna
(XVI-XIX secolo): un esempio di trasformazione sociale,
alimentare e ambientale
Giorgio Dell'Oro*
- 97 *Le cattedre ambulanti di agricoltura e l'allevamento bovino
nelle aree montane dell'Italia settentrionale (1901-1935):
prime note di ricerca
Marco Marigliano*
- 121 *Il palazzo Poldi Pezzoli. Appunti di una «genealogia storica» dell'edificio
Roberta Ramella, Marino Viganò*
- 147 *Un problema bramantesco? Il palazzo di Urbano Rampini
di Sant'Alosio, ovvero Talenti di Fiorenza
Edoardo Rossetti*
- 195 *La Mostra internazionale di arte cristiana moderna
alla Permanente di Milano (1931): strategie, protagonisti,
ricezione critica
Marco Cavenago*
- 235 *Timidi approcci. Studi e fonti sull'economia nel primo periodo
dell'«Archivio Storico Lombardo» (1874-1944)
Gianpiero Fumi*
- 259 *Una élite privata. Strategie economiche e scelte professionali
della nobiltà in area milanese dall'Unità al fascismo
Catia Brilli*

- 287 *Un antidoto "all'individualismo dell'oggi".
A centoquarant'anni dalla nascita della Lega nazionale
delle cooperative e mutue (Milano, 1886)*
Germano Maifreda
- 317 *La mobilità territoriale della ricchezza finanziaria.
La Lombardia e il confine italo-elvetico (1861-1980)*
Enrico Berbenni
- 343 *Il sistema produttivo di Monza e Brianza durante la Ricostruzione.
Evidenze a livello comunale dal censimento del 1951*
Gianmaria Brunazzi

RERUM SCRIPTORES

- 381 *Un innovatore della storia dell'ebraismo:
Vittore Colorni tra diritto, politica ed economia*
Germano Maifreda

NOTE E DOCUMENTI

- 399 *Sul nucleo familiare di origine dell'arcivescovo Ottone Visconti*
Ambrogio Filippini
- 479 *Sulla nascita di Ludovico Maria Sforza:
il contributo della Società Storica Lombarda*
Mario Comincini
- 511 *«Riordinare in ottimo sistema di archiviazione tutti i documenti
e carte». L'archivio ducale Visconti di Modrone e il mestiere
dell'archivista a Milano nell'Otto-Novecento*
Giovanni Luca Dilda

RECENSIONI

- 552 *L'attività editoriale e divulgativa di Maurizio Cali
e il sito *Italiamedievale.org**
Maria Paola Zanoboni
- 555 *L'abbazia di Morimondo nei secoli XII e XIII.
Prospettive interdisciplinari, a cura di Guido Cariboni,
Caterina Ciccopiedi e Nicolangelo D'Acunto*
Stefano Bernardinello

- 558 *Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca*,
a cura di Serena Romano e Marco Rossi
Jacopo Sassera
- 561 *Rendite e spese dello Stato di Milano. Il 'bilancio' del 1463*,
a cura di Letizia Arcangeli, Gianluca Battioni,
Federico Del Tredici, Marco Gentile
Francesco Bozzi
- 564 *Franchino Gaffurio e Milano. L'arte della musica in epoca sforzesca*,
a cura di Riccardo Dell'Acqua e Francesco Rocco Rossi
Federico Terzi
- 566 Carlo Borromeo, *Prediche nelle terre della Lombardia elvetica (1583)*,
a cura di Fabio Giunta
Antonietta Moretti
- 569 Angelo Giuseppe Landi, *Costruire l'arte. Palazzo Fodri a Cremona
e il suo fregio in cotto*
Alberto Grimoldi
- 571 *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri. Terza serie. Consulte*,
a cura di Stefano Levati, Sara Rosini e Giovanna Tonelli, con un saggio
di Carlo Capra
Marco Castelli
- 575 *Storia e storie dell'Ottocento nel lavoro di Franco Della Peruta*,
a cura di Maria Luisa Betri e Giorgio Bigatti
Gianmaria Brunazzi
- 578 *Tra libri, giornali, e altro: ieri, oggi, domani. Studi per Ada Gigli Marchetti*,
a cura di Maria Luisa Betri
Germano Maifreda
- 581 Giorgio Bigatti, *Milano. Matrici e metamorfosi di una capitale industriale*
Luigi Alberto Benincaso
- 587 NOTIZIARIO DALLA SVIZZERA ITALIANA
a cura di Massimiliano Ferri e Luca Fois
- 591 ATTI E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA ETS

UN INNOVATORE DELLA STORIA DELL'EBRAISMO:
VITTORE COLORNI TRA DIRITTO, POLITICA ED ECONOMIA

Germano Maifreda*

Questo contributo presenta alcune linee di lettura dell'opera del giurista e storico Vittore Colorni (Mantova, 1912-2005). Laureatosi in Giurisprudenza a Bologna nel 1933, colpito con la sua famiglia dalle leggi razziste del 1938, nel 1946 Colorni fu chiamato all'insegnamento del Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dove dal 1956 tenne la cattedra di Storia del diritto italiano. Fu Preside di Facoltà dal 1969 al 1971.

Obiettivo di queste pagine è rilevare come lo studioso mantovano sia stato precursore dei cambiamenti che la storiografia sugli ebrei ha conosciuto – tra Europa, Stati Uniti e Israele – a partire dagli ultimi decenni del Novecento. Tutti i tratti salienti di quel rinnovamento – l'individuazione di nuove fonti interne al mondo ebraico e alle sue istituzioni oppure seriali (atti notarili, *estimi*, catasti); l'enfasi posta sulle interazioni storiche tra ebrei e non ebrei; l'approfondimento storico delle forme della vita comunitaria ebraica organizzata e ai conflitti interni all'ebraismo nelle sue varie componenti; l'analisi delle relazioni tra forme di costruzione nazionale e la presenza di gruppi sociali di minoranza nei differenti contesti statali – siano già distintamente ravvisabili, e affrontati con innovatività metodologica, nell'opera dell'illustre accademico. È del resto noto che Colorni accolse con favore la nuova stagione storiografica sfociata, fra l'altro, nella fondazione nel 1979 dell'Associazione italiana per lo studio del Giudaismo, come attesta il suo carteggio con il biblista ed epigrafista Cesare Colafemmina studiato da Mauro Perani¹.

Archivio Storico Lombardo, CLI (2025) – ISSN 0392-0232
DOI: 10.54103/asl/30576 – Articolo pubblicato sotto Licenza CC BY-SA

* Germano Maifreda è professore ordinario di Storia economica presso l'Università degli Studi di Milano.
germano.maifreda@unimi.it – ORCID: 0000-0002-0962-8879

Presento qui, in versione rivista e approfondita, il testo della conferenza *Vittore Colorni: uno storico del diritto innovatore della storia dell'ebraismo*, da me letta il 20 febbraio 2024 alla Biblioteca nazionale dell'ebraismo italiano "Tullia Zevi" di Roma nell'ambito di una serie di incontri curata da Gianfranco Di Segni e Giorgio Segrè.

¹ *Ketav, Sefer, Miktav. La cultura ebraica scritta tra Basilicata e Puglia. Mostra dedicata a Cesare Colafemmina*, catalogo della mostra (Bari, Castello Svevo, marzo-aprile 2014), cura di M. Mascolo, Bari 2014, pp. 20-22. Si veda a riguardo anche D. Bidussa, *Storia degli ebrei, identità di comunità e storiografia. A proposito di Vittore Colorni*, "Rassegna mensile di Israel", LXXV, 1-2, 2009, pp. 143-157.

In questo testo intendo soffermarmi soprattutto sulla profonda innovatività dell'opera di Colorni dal punto di vista della storia economica e politica degli ebrei: due ambiti che gli scritti dello studioso costantemente e opportunamente intrecciano con la dimensione legale, intellettuale e sociale nella lunga durata, superando steccati cronologici e accademici. Nel fondamentale volume primogenito *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX* (pubblicato a Milano da Giuffrè nel 1945, ma – come attesta Guido Lopez – già pronto nel 1942, anno di morte del padre Emanuele, cui il libro è dedicato), Colorni, pur trattando delle molteplici applicazioni in Italia del “diritto ebraico” nell’arco di venti secoli, non introduce del resto mai la parola economia. In quella pionieristica monografia – in cui, cinque anni dopo l’uscita, Aldo Neppi Modona lesse «acute argomentazioni [che] sono arra sicura che egli [l’Autore] abbia in genere intraveduto il giusto e abbia indicata la soluzione più attendibile di problemi ardui e controversi»² – il giovane ricercatore impiegava l’aggettivo “economico” solo una volta, a proposito di un’epoca molto tarda rispetto al lunghissimo periodo dei suoi interessi scientifici. Il riferimento era infatti a un memorandum di fine Settecento presentato dalla Comunità ebraica di Mantova in risposta a un attacco alla sua autonomia giurisdizionale da parte dall’imperatore austriaco Giuseppe II. Con riferimento a esso Colorni parla infatti dei «vantaggi economici che agli ebrei ha sempre recato l’esistenza della giudicatura nazionale, stante la gratuità assoluta del giudizio»³.

L’“economico” si trova quindi fin dagli esordi dell’opera di Colorni in significativa intersezione con la dimensione giuridica e quella politica. Lo stesso accade nell’altra sua importante monografia *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, pubblicata nel 1956 e complementare rispetto al volume giovanile, trattando essa delle restrizioni inflitte *de jure* agli ebrei europei dall’età romana sino alla prima emancipazione in epoca napoleonica. Anche qui Colorni evoca la sfera “economico-sociale” giungendo a trattare la fine del Settecento, laddove richiama la celebre dissertazione del nobile giurista, economista e letterato trentino (e poi mantovano) Giovanni Battista Gherardo d’Arco *Della influenza del Ghetto nello Stato* (1782). L’oramai cattedratico di Storia del diritto argomentava qui che Gherardo d’Arco insisteva più «sui difetti degli ebrei e sulle anomalie della loro struttura economico-sociale che sul loro diritto alla libertà e all’uguaglianza; e [...] propugna[va] soltanto, in armonia con le recenti direttive imperiali, l’abrogazione dell’autonomia normativa e giurisdizionale della comunità»⁴.

² Recensione pubblicata in “Rassegna mensile di Israel”, XVI, 3, 1950, pp. 136-139, in particolare a p. 139.

³ *Legge ebraica e leggi locali*, citato nel testo, pp. 357-358. Il volume è stato di recente riedito e tradotto in inglese da Vittore Colorni, con presentazioni curate da Giuseppe Veltri, Serena Di Nepi e Germano Maifreda (V. Colorni, *Jewish law and italian local laws. From the Roman age to the 19th century*, Leiden, 2025; il riferimento è qui a p. 298).

⁴ G. B.G. d’Arco *Della influenza del Ghetto nello Stato*, Venezia 1782 (rist. anast. Bologna 1981), p. 70.

Anche nella sua opera successiva, Colorni integrò sempre la trattazione economica con quella giuridica, politica, religiosa, morale e sociale. Espressivi a riguardo sono i suoi molteplici contributi poi raccolti o risistemati, fra anni ottanta e novanta del Novecento, in *Judaica minora: Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna* (1983) e *Judaica minora: Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna. Nuove ricerche* (1991)⁵. Il primo dei due volumi fu salutato da Guido Lopez come occasione per celebrare i «settantadue anni di vita, 56 di studi ebraici di Vittore Colorni che compilò la sua prima scheda d'archivio in data 16 giugno 1928, e compiva 16 anni il mese successivo»⁶.

Gli studi seminali pubblicati dal giovane ricercatore furono elaborati in un contesto molto specifico, evocato con queste parole dal giornalista Guido Lopez, fratello del medievista Roberto:

Pubblicati rispettivamente nel 1935 e '38, [questi studi] in realtà sono rielaborazioni della tesi a due argomenti con cui Colorni si addottorò nel 1933. In quegli Anni Trenta il caso di un ebreo che si presentasse alla commissione di laurea con una tesi riguardante gli ebrei o cose ebraiche era molto raro: vigeva una sorta di ritegno a mescolare il proprio privato di ebrei con gli studi pubblici. L'argomento del prestito ebraico poteva apparire ancor più imbarazzante. Il giovane Colorni lo affrontò con grande acume, obiettività e (riteniamo giusto aggiungere) coraggio. Le sue deduzioni erano, oltre tutto, controcorrente rispetto ad ogni precedente relazione in argomento. Ne uscì un lavoro così ben fatto che, a distanza di mezzo secolo [Lopez scrive nel 1984], esso continua a rappresentare il miglior punto di partenza e di sintesi sul tema - un tema-chiave nella realtà storica e, purtroppo, anche nelle sue contraffazioni malevole⁷.

In tema di relazione tra ebrei e titoli di laurea è interessante menzionare – non senza aver ricordato che dal 1938 sia gli studenti sia i docenti universitari ebrei furono espulsi dalla vita accademica e che molti fra loro non la ripresero nemmeno dopo la fine della guerra – gli studi di Colorni *Sull'ammissibilità degli ebrei alla laurea anteriormente al secolo XIX*⁸ e *Spigolature su Obadià Sforno: la sua laurea a Ferrara e la quasi ignota edizione della sua opera OR 'AMIM nella versione latina*. In questo secondo articolo il tema delle lauree concesse ad ebrei dalle università italiane fra il 1400 e il 1700 è definito dall'autore «sempre attraente per la sua idoneità a porre in luce da un lato il tenace attaccamento degli ebrei alla scienza anche in epoche di

5 Entrambi pubblicati a Milano da Giuffrè. Dove non diversamente specificato, le citazioni abbreviate che seguono si riferiscono al volume pubblicato nel 1983.

6 G. Lopez, *Vittore Colorni: l'uomo che cerca le radici*, "Rassegna mensile di Israel", L, 1-4, 1984, pp. 53-57, in particolare a p. 56.

7 Ivi, p. 56.

8 "Rassegna mensile di Israel", XVI, 6-8, 1950, *Scritti in onore di Riccardo Bachì*, pp. 202-216, ora in Colorni, *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 461-472.

aggravata pressione giuridica nei loro confronti; dall'altro la liberalità dimostrata dagli organi dell'alta cultura italiana verso i membri della piccola minoranza ovunque continuamente perseguitata»⁹.

Nel tragico e fatidico anno 1938 Colorni pubblicava *Le magistrature maggiori della Comunità ebraica di Mantova (Sec. XV-XIX)*, in cui si proponeva di ricostruire la storia dell'insediamento ebraico della sua città nei suoi rapporti con la realtà politica e istituzionale locale. Le attività economiche e le dinamiche sociali erano qui da lui inquadrare nelle reti relazionali degli ebrei che abitavano il marchesato e poi ducato dei Gonzaga, a loro volta ricollegate strettamente alle forme dell'autogoverno ebraico comunitario. Rinnovando in modo significativo la tradizione accademica precedente – che si era concentrata sulla storia degli usi e costumi ebraici attraverso un approccio antiquario ed erudito –, il giovane studioso applicava qui una prospettiva di lungo periodo e poneva domande innovative: cosa aveva permesso agli ebrei di mantenere nel tempo l'insediamento locale e forti relazioni interne ed esterne a esso? che rapporti intercorsero tra la comunità ebraica mantovana intesa come istituzione e le strutture di potere che andavano costruendo lo stato territoriale gonzaghese? cosa implicava esattamente per gli ebrei l'appartenenza a uno spazio geografico, politico ed economico localizzato e concreto?

Rispondendo a queste domande Vittore Colorni formulava considerazioni ben radicate nella dimensione storica locale ma che al contempo la trascendevano, spostando il ragionamento sul piano delle vicende generali dell'ebraismo europeo nel lungo periodo. Il tema centrale da lui sollevato era quello delle pratiche creditizie ebraiche e delle loro trasformazioni nel tempo. Come hanno messo in luce David Bidussa e Giacomo Todeschini in due fondamentali interventi¹⁰, l'approccio di Colorni rivela qui in controluce la duratura influenza esercitata anche in Italia nel secondo Ottocento dall'opera di uno dei fondatori della Scuola storica tedesca, Wilhelm Georg Friedrich Roscher. Citandone il saggio *La situazione degli ebrei nel Medio Evo considerata dal punto di vista della generale politica commerciale*¹¹, Colorni riprendeva (la recupererà in più punti della sua opera successiva) la teoria di Roscher secondo cui il ruolo storico degli ebrei come prestatori di denaro doveva essere letto come un risultato del conflitto medievale tra diversi attori economici e politici. Interrogandosi sulla disponibilità dei regnanti cristiani del passato a tollerare la

⁹ "Rassegna mensile di Israel", XXVIII, 3-4, 1962, *Volume speciale in memoria di Federico Luzzatto*, pp. 78-88, ora in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 461-472, cito da p. 461.

¹⁰ Rispettivamente intitolati Bidussa, *Storia degli ebrei, identità di comunità e storiografia*, cit. (vedi nota 1), e G. Todeschini, *Teorie economiche degli ebrei alla fine del Medioevo. Storia di una presenza consapevole*, "Quaderni storici", XVIII, 52.1, 1983, pp. 182-225.

¹¹ "Giornale degli economisti", I, 2, 1875, pp. 87-109. L'articolo apparve prima in italiano e, poco dopo, in tedesco. Si veda a riguardo J. Zatlín, *The Usurious Jew. Wilhelm Roscher and the Historical Mission of Homo Economicus Judaicus*, in *National economies: volks-wirtschaft, racism and economy in Europe between the wars (1918- 1939/45)*, a cura di M. Wildt, M. Zimmerman, C. Kreutzmüller, Newcastle 2015, pp. 18-32.

presenza degli ebrei nei loro territori, Colorni rompeva così fin da subito la trappola economicistica in base al quale si dà per scontato – spesso ancora oggi – che la presenza ebraica nelle realtà statuali medievali e di prima età moderna sia sempre da attribuirsi alla loro utilità economica. Certo Colorni, con Roscher, osservava che i principi e i comuni medievali proteggevano gli ebrei, anche dalle periodiche sollevazioni del popolino aizzato dai predicatori degli ordini Mendicanti; ma quella protezione, secondo tale paradigma, non serviva allo Stato solo, banalmente, per arricchirsi in senso mercantilistico, ma soprattutto per risolvere gli squilibri realizzati nell’ambito della rapida crescita economica ma anche demografica, politica, commerciale medievale successiva all’XI secolo. Quel ruolo di traino fu ricoperto dagli ebrei per almeno due secoli, prima che – sempre secondo questa interpretazione – i loro concorrenti cristiani assumessero saldamente nelle proprie mani le redini del commercio europeo e mediterraneo su larga scala.

Ancora nel lavoro pubblicato nel 1980 tra gli atti delle Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo¹², l’accademico osservava così come l’emergere e l’intensa espansione di una nuova classe commerciale locale cristiana sconfiggesse, a partire dal XIII secolo, l’iniziativa commerciale ebraica che nei secoli precedenti era stata finanziariamente più avanzata e geograficamente più ampia di quella cristiana, grazie essenzialmente allo sfruttamento dei vantaggi offerti dalle reti relazionali intrattenute nella dispersione territoriale della diaspora. Gli ebrei, scrive Colorni, «obbedendo alla generale legge economica enunciata dal Roscher secondo la quale ‘i popoli commerciali altamente incivili, quando nello scambio delle merci vengono superati dai più giovani rivali, sogliono ritirarsi coi loro capitali nel commercio del denaro’, sono indotti, o per meglio dire costretti, a cercare in tale commercio la loro nuova base di sussistenza». Questa lettura vedeva le trasformazioni dell’economia politica medievale non come dovute al libero gioco dei mercati ma come esito di relazioni di potere, e quindi anche come forma di intervento delle élites di governo del nascente stato moderno, volto a promuovere lo sviluppo commerciale e dunque sociale contro il conservatorismo e la resistenza popolare.

L’idea centrale della storia economica degli ebrei proposta da Colorni era dunque che essi avessero promosso l’economia commerciale europea e mediterranea fino al basso Medioevo, quando furono rimpiazzati da cristiani che andavano chiudendosi in circoli familiari, parentali, corporativi, principeschi cui, per ragioni anzitutto religiose, gli ebrei non avevano accesso. Da qui il loro confinamento alle attività di credito minuto, relativamente meno profittevoli rispetto ai commerci a largo raggio. Sul piano civile, la prospettiva di interpretazione storica di Colorni puntava a rivalutare il ruolo economico dell’ebraismo medievale non tanto come “utile”, ma anche e soprattutto come storicamente necessario per lo sviluppo della

12 V. Colorni, *Gli ebrei nei territori italiani a nord di Roma dal 568 agli inizi del secolo XIII*, ora in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5) pp. 67-128, in particolare a p. 101.

civiltà occidentale. Roscher intendeva rivalutare il ruolo degli operatori economici ebrei nella chiave positiva di costruzione dello Stato, dei mercati e quindi – nell’ottica di fine Ottocento – della nazione. Ciò a fronte del montante antisemitismo non solo politico, ma anche culturale-romantico e scientifico che dilagava, con intensità sempre più preoccupante, nell’Europa della fine dell’Ottocento soprattutto in ambito germanofono.

La lettura di Roscher ripresa da Colorni era del resto stata accolta positivamente in recensioni e corrispondenze da alcuni degli intellettuali ed economisti più affermati nell’età dell’Emancipazione ebraica: tra cui il futuro primo ministro italiano Luigi Luzzatti, il docente di Diritto commerciale a Padova Adolfo Sacerdoti e il direttore del “Giornale degli economisti” Eugenio Forti. Nella sua prima monografia del 1902, incentrata sull’attività dei banchieri ebrei medievali di Urbino, anche Gino Luzzatto – oggi considerato il fondatore della Storia economica accademica italiana – citando Roescher tracciava un’analogia tra la presenza economica degli ebrei in Italia, degli ugonotti in Francia e dei quaccheri in Inghilterra. Luzzatto fu infatti citato da Vittore Colorni in un saggio del 1935 pubblicato sulla “Rivista di storia del diritto italiano”¹³.

Il dibattito coevo, che continua fino a oggi, sul ruolo delle religioni nell’ascesa del capitalismo¹⁴ fu, come ben noto, sviluppato in quei decenni da Werner Sombart e Max Weber; il secondo criticò Roescher per aver trattato il *Volk* come un’entità omogenea e reale, di carattere metafisico, e gli ebrei come soggetto monolitico e unitario. La loro raffigurazione, senza distinzioni e qualificazioni, in quanto monopolisti dei mercati dei capitali più avanzati poteva, notò il sociologo tedesco, contribuire ad alimentare, invece che depotenziare, lo spettro duraturo e nefasto dell’egemonia finanziaria ebraica e gli stereotipi antisemiti ad essa collegati¹⁵.

Anche per impedire quella stereotipizzazione, Colorni fin dai suoi primi lavori insisté sulle specificità locali, i cambiamenti nel tempo e le differenze interne alla sfera sociale ed economica ebraica. Da un lato egli accetta l’assunto generale per cui l’esito dei conflitti tra gli attori economici locali medievali costrinse gli ebrei a concentrarsi sulle attività creditizie locali e di breve raggio, sviluppate in modo

13 V. Colorni, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla Comunità di Mantova*, ora in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 205-255, p. 209. Si veda a riguardo T. Munari, F. Trivellato, *Gino Luzzatto and the contested place of Jews in the economic history of Mediterranean Europe*, “Mediterranean Historical Review”, XXXVII, 2, 2022, pp. 203-228, in particolare a p. 212.

14 Rimando per brevità a G. Maifreda, *Religious freedom and institutions in pre-modern markets: Italy’s case a guide?*, in *Merchant Cultures. A Global Approach to Exchange, Trade and Business*, a cura di C. Antunes, F. Bethencourt, Leiden-Boston 2022, pp. 301-344.

15 Zatlín, *The Usurious Jew*, cit. (vedi nota 11) p. 21 e nota 6; N. Vallois, *Jewish social science and the analysis of jewish statistics in the early Twentieth century*, “Journal of the History of Economic Thought”, XLIII, 1, 2021, pp. 1-26. Sul duraturo stereotipo degli ebrei come inventori della lettera di cambio si concentra Francesca Trivellato nel recente *Ebrei e capitalismo. Storia di una leggenda dimenticata*, Roma-Bari 2021.

più lento e residuale rispetto al commercio di merci a lunga distanza e al grande credito internazionale di cui si erano appropriate le élite cristiane grazie alle parentele, alle chiusure corporative e al superiore potere di negoziazione politica e governativa. Ma dall'altro Colorni si interroga sulla specificità della presenza ebraica nella penisola italiana e sulle sue capacità di radicamento territoriale e sociale, dimostrando che l'esistenza di un mercato monetario efficiente a livello della penisola grazie all'esistenza di reti relazionali che collegavano piccoli o piccolissimi insediamenti. Si trattava della prefigurazione di quella *Res publica hebraeorum* in cui, nei decenni successivi, lo storico pisano Michele Luzzati avrebbe identificato una sorta d'invisibile "Stato ebraico senza Stato", sostanziato dalla efficiente circolazione di persone e risorse tangibili e intangibili ottenuta attraverso la mobilità territoriale e l'instaurazione di legami tra numerosissimi e operosi – anche intellettualmente – centri di vita ebraica disseminati sul territorio italiano fino alla nascita cinquecentesca dei ghetti¹⁶. Quel modello consentì agli ebrei d'Italia – in quel cruciale passaggio cronologico tra Medioevo e prima età moderna – di raggiungere una posizione socioeconomica e condizioni di vita e sicurezza quasi inimmaginabili in altre aree dell'Europa occidentale, dove – dall'Inghilterra alla Francia e alla penisola iberica – si susseguivano le espulsioni.

Un altro importante filo rosso che ricollega tutta l'opera dello studioso mantovano è la concezione della storia degli ebrei come storia d'Europa. Nell'opera di Vittore Colorni è la diaspora, e le conseguenti interazioni ebraico-cristiane di lungo momento, l'evento fondamentale che ridefinì le funzioni economiche, il ruolo politico, la vita sociale e culturale degli ebrei nel corso dei secoli. Diaspora definita da Colorni in uno scritto teorico del 1955 pubblicato sulla "Rassegna mensile di Israel" come «la parte di popolo ebraico vissuta per lunghi secoli (e in taluni paesi per millenni) dispersa fra popoli europei»¹⁷. Quell'intervento fu scritto in polemica con un articolo precedente di Guido Tedeschi per la stessa rivista intitolato *Siamo noi europei?* Dopo avere sinteticamente ripercorso la storia delle relazioni ebraico-cristiane nel Medioevo e nell'età moderna europee – inclusi i rapporti filosofici e il ruolo dell'*Haskalah*, il cosiddetto Illuminismo ebraico – Colorni risolutamente obiettava a Tedeschi:

Il popolo ebraico non è dunque "il più vicino alla civiltà europea fra tutti i popoli non europei" come afferma il Tedeschi, ma per contro, a mio avviso, un popolo schiettamente europeo, almeno per quanto riguarda la sua maggioranza, costituita da gruppi di discendenza aschenazita, sefardita e, in piccola parte, italiana. [...] Comunque la questione, di innegabile importanza, resta aperta, ed è augurabile e, direi quasi, doveroso che nuovi interventi contribuiscano a sviscerarla e ad approfondirla ulteriormente.

16 "Diversi angoli di visuale" fra storia medievale e storia degli ebrei. In ricordo di Michele Luzzati. Atti del Convegno (Pisa, 1-3 febbraio 2016), a cura di A.M. Pult Quaglia, A. Veronese, Pisa 2017.

17 V. Colorni, *Il popolo ebraico è europeo*, "Rassegna mensile di Israel", XXI, 10, 1955, pp. 403-409, in particolare a pp. 403 e 408-409, corsivi originali.

In una nota al testo Cologni aggiungeva:

Sia ben chiaro, a scanso di possibili equivoci, che io parlo di avvenuta europeizzazione del *popolo* ebraico e della sua cultura *nazionale*, cioè di quanto il popolo stesso ha espresso in passato a partire dal secolo XI ed esprime oggi *in lingua ebraica*. Eventuali discussioni vanno mantenute intorno a questo punto. L'europeizzazione dei gruppi assimilati, cioè degli ebrei singoli di lingua inglese, tedesca od altra e delle relative culture, non ha a che vedere col mio assunto.

Come conseguenza della centralità nella sua opera della categoria della diaspora, grande attenzione fu rivolta da Colorni alle migrazioni e ai reinsediamenti di individui, famiglie e reti di famiglie nel tempo. Scala locale e continentale sono sempre poste in relazione diretta, consentendogli di evitare le secche di un approccio erudito e meramente localistico. Si rivela qui in controtuce anche il substrato intellettuale e formativo che collegò l'approccio storiografico di Colorni alle ricerche demologiche, antropologiche e statistiche condotte dalla fine dell'Ottocento da studiosi come Giuseppe Pitré, Aldobrandino Mochi e Riccardo Bachi. Dimensione economica, politica, demografica e residenziale sono così sempre osservate e spiegate in parallelo. In uno scritto del 1975 Colorni loda l'analoga metodologia proposta dal classico volume di Umberto Cassuto *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*¹⁸, che lo studioso mantovano considerava esemplare laddove intersecava la scansione cronologica del discorso con uno spettro amplissimo di tematiche: dalle relazioni tra ebrei e autorità civiche e statali alla vita economica e all'organizzazione interna delle comunità, fino alla carriera scientifica, alla produzione intellettuale e letteraria, alle professioni.

Nel volume del 1956 su *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* Colorni scriveva del resto che la monografia di Cassuto era «perfetta ed esemplare sotto ogni altro aspetto»; rilevando tuttavia un solo problema: «pecca, quanto al capitolo sulla posizione giuridica [degli ebrei] dello stesso difetto di impostazione che porta l'autore a scorgere, fintantoché non emergano norme locali restrittive, una parità di diritti fra ebrei e cristiani in realtà del tutto inesistente in forza del diritto comune»¹⁹. Entriamo qui nel cuore dell'interesse profondissimo di Colorni nei riguardi sia di quello che egli definisce il «diritto ebraico» sia delle relazioni giuridiche tra ebrei e non ebrei nel contesto diasporico, sempre calate nella realtà storica e nelle fonti prodotte dal contesto che lo studioso si propone di volta in volta di analizzare.

Un esempio di ciò si ha negli studi sui rapporti giuridici ebraico-cristiani all'interno delle campagne, trattati nel saggio *Una insospettata presenza ebraica nella campagna mantovana in età altomedievale*²⁰. Esso è annoverabile fra le espressioni di costante

18 Firenze 1918.

19 V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano 1956, p. 9.

20 Anch'esso racchiuso in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 129-145.

simpatia manifestata dallo storico nei riguardi delle figure contadine e del mondo rurale, forse derivante dalla relazione positiva che la sua famiglia sviluppò con i “fidati contadini” che durante la guerra ne avevano custodito la casa e la biblioteca, salvandole dai saccheggi nazifascisti²¹. Oltre ad aver proposto nel citato lavoro del 1980 un’ampia mappa di insediamenti ebraici italiani nell’alto Medioevo, Colorni rileva come i maggiori fra essi, nelle rispettive epoche, si realizzassero in località dotate di peso politico ed economico, dove gli ebrei traevano mezzi di sostentamento non solo dal commercio ma anche dalla coltivazione, di norma affidata a coloni, di terreni di loro proprietà. Gli ebrei erano talvolta anche concessionari *libellari* o *enfiteutici nomine* di proprietà di enti ecclesiastici. Alla compravendita di immobili da parte di ebrei «senza restrizione alcuna» è dedicata anche buona parte dello studio di Colorni sugli ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV, oltre a diverse pagine sull’acquisto nel 1430 di terreni da destinare a uso cimiteriale a Mantova²². In queste ricerche in apparenza circoscritte, l’aspetto giuridico è fondamentale. Colorni sottolinea che sarebbe un errore identificare la proprietà immobiliare ebraica *libellaria* o *enfiteutica* come un diritto reale minore dovuto all’incapacità giuridica degli ebrei di essere proprietari, poiché quella complessità giuridica rifletteva la situazione peculiare di tanti altri possidenti cristiani.

Per meglio comprendere quanto era in gioco, sul piano storiografico, in queste note solo in apparenza erudite si può ricorrere alle pagine del *Novissimo Digesto italiano* che Colorni dedicò nel 1962 allo *ius gazagà*²³: termine (adattamento popolare dell’ebraico *hāzāqāh* «diritto di proprietà») con cui come noto si qualificava il diritto degli ebrei al perpetuo godimento d’uno stabile situato in un ghetto, contro la corresponsione d’un canone al proprietario cristiano. Colorni lo spiega seguendo le vicende dell’istituto quando esso scomparve nel XIX secolo e dimostrando che esso era tutt’altro che un diritto “minore” o mutilato all’abitazione; ciò che in controtendenza restituirebbe nuovamente lo stereotipo di un ebreo costantemente errante, precario, estraneo alla società maggioritaria. Lo *ius gazagà* era, chiarisce Colorni, un diritto «reale, perpetuo, trasmissibile *ad quoscumque*»: come reso evidente dal fatto che – come era avvenuto per figure giuridiche simili quali i canoni ed i livelli – nell’Ottocento si ritenne che fosse affrancabile e venne effettivamente affrancato. Nel ghetto di Roma, ricordava Colorni, ciò avvenne in virtù della notificazione di papa Pio IX del 9 marzo 1848. Con l’estensione dell’emancipazione degli ebrei a tutto il territorio italiano, anche il Codice civile italiano del 1865 scelse di non applicare allo *ius cazacà* la conversione diretta in proprietà piena, estendendo ad esso le regole del diritto

21 Cito da M. Perani, *In memoriam. Vittore Colorni 1912-2005*, “Materia giudaica”, X, 1, 2005, pp. 3-8, p. 6.

22 *Nuovi dati sugli ebrei a Ferrara nei secoli XIII e XIV*, “Rassegna mensile di Israel”, XXXIX, 7-8, 1973, pp. 403-417, in particolare a p. 413; *Una insospettata presenza ebraica*, cit. (vedi nota 20), specialmente alle pp. 134-145.

23 Poi raccolto, con altre voci curate dall’Autore, in V. Colorni, *Gazagà, ghetto, israeliti. Voci ebraiche dal Novissimo digesto italiano*, Mantova 1998.

di enfiteusi e rendendolo dunque affrancabile. Questo principio fu sancito ancora più chiaramente dalla nuova legge dell'11 giugno 1925 che riguardava, accanto ai canoni enfiteutici ed ai censi, tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura²⁴.

Nell'insegnamento di Vittore Colorni la storia generale del diritto deve includere la storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche intese come istituzioni di autogoverno. E i documenti prodotti da queste sono l'antidoto necessario a sanare uno studio del passato giuridico ricostruito solo dalle fonti pubbliche prodotte dalla maggioranza cristiana. In diversi studi lo storico ha ripetuto ciò che aveva già rilevato senza mezzi termini nel 1938 indagando magistrature ebraiche di Mantova: ovvero che gli storici del diritto europei che si avvalgono esclusivamente delle fonti maggioritarie – concessioni, privilegi, decreti, corrispondenze ufficiali, ecc. – inevitabilmente scrivono la storia degli ebrei come storia di singoli individui, sminuendo la comunità in quanto tale e quindi il significato complessivo della bimillennaria presenza ebraica nella diaspora. Nel caso di Mantova, per esempio, un solo manoscritto ebraico attesta che già nel XV secolo gli ebrei locali – la cui presenza a quell'altezza cronologica era giuridicamente riconosciuta dal governo gonzaghesco solo con riguardo a singoli individui – si erano dotati di un'istituzione comunitaria dotata di capi e organizzazione burocratica interna, in grado di rapportarsi e mediare con organismi cristiani. Se non avessimo preservato questa testimonianza, i documenti delle magistrature marchionali nulla ci direbbero dell'antichità ed efficacia di questa esperienza di autogoverno ebraico medievale.

L'attività dei dirigenti della Comunità ebraica mantovana nella primissima età moderna fu finalizzata in modo preponderante alla tutela degli interessi economici comuni all'interno della comunità, anche attraverso un sistema fiscale che – come divenne consueto per le istituzioni comunitarie ebraiche stabilitesi in epoca moderna – gravava su singoli individui. Ma è vero anche che – come illustra sempre Colorni – gli interessi della Comunità si identificavano con quelli dei banchieri, poiché tra gli stessi capi si instauravano del resto dinamiche di competizione professionale interna che erano inevitabilmente trasposte nella sfera comunitaria. Se gli aspetti economici, e quelli relativi al credito in particolare, sono centrali nella ricerca di Colorni, è quindi anche perché si incrociano con il percorso di storia giuridica dell'autodeterminazione e della cittadinanza degli ebrei. Nella penisola italiana di epoca basso-medievale, osserva lo studioso in *Legge ebraica e leggi locali*, «di cittadinanza si trattava davvero; una cittadinanza svuotata bensì, da norme restrittive, di buona parte del suo contenuto, ma tuttavia sempre sussistente in tutti gli elementi non specificamente abrogati». Le autorità peninsulari stipulavano con gli ebrei patti (“capitoli”) che regolano la durata della concessione – nella maggior parte dei casi decennale – di soggiorno e svolgimento delle attività economiche e professionali degli ebrei nel contesto maggioritario. Fra i diritti menzionati da questi documenti,

²⁴ Si veda anche I. Ferrero, *Lo ius cazaca` in giudizio: natura e applicazione del “diritto di inquilinato perpetuo”*, “Iurisdicatio. Storia e prospettive della Giustizia”, IV, 3, 2022, pp. 278-297, che cita l'opera di Colorni a p. 291.

evidenzia Colorni, «si trova quasi sempre espressamente elencato quello di esser considerati *tamquam cives* e di godere dei benefici spettanti in generale ai cittadini»²⁵.

Una riformulazione delle tesi di Colorni a riguardo, tutt'oggi riconosciute come fondamentali, è offerta da un contributo di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner in cui gli autori sostengono che non tutti gli ebrei medievali e della prima età moderna divennero in senso proprio cittadini delle località in cui risiedevano e che si dovrebbe piuttosto parlare di loro come di “abitanti” (*habitatores*). Questo perché gli ebrei godevano di un robusto pacchetto di diritti, privilegi e tutele in base allo *ius commune*, agli statuti locali e ai Capitoli, indipendentemente dall'acquisizione della cittadinanza. Secondo questa visione, che specifica e di fatto conferma le posizioni di Colorni, lo status dei *cives* e quello degli *habitatores* non cittadini di lungo periodo erano trattati in modo praticamente identico. Aggiungendovi che la cittadinanza era solo una delle potenziali fonti dei diritti e degli obblighi legali degli ebrei nell'Italia dell'epoca²⁶.

Ritorniamo, nel concludere, alla lunga durata. Colorni rileva “l'estrema povertà di episodi di carattere bellico che caratterizza la storia ebraica nella diaspora dal III secolo dell'era volgare in poi, storia di un popolo disperso, escluso dalla partecipazione alla vita sociale e politica dei paesi ospitanti, quasi sempre oppresso e costretto a chinare il capo di fronte a ogni sopruso per evitare il peggio”²⁷. In questa proposta di revisione del paradigma “lacrimevole”²⁸ della storia ebraica Colorni sottolinea l'importanza di individuare gli episodi di conflitto tra ebrei e non ebrei, anche e soprattutto giurisdizionale, da lui utilizzato come sonda storiografica per indagare i diversi significati della storia ebraica nei differenti contesti europei.

«La caratteristica fondamentale della tradizione ebraica è l'unione dell'elemento religioso con l'elemento giuridico», osserva Colorni in un altro punto, «perpetuantesi indefinitamente, in relazione al mutarsi dei tempi e delle situazioni». Un filo rosso che simboleggia, sempre nelle parole dello studioso, «l'aspirazione costante degli ebrei della diaspora all'autonomia»²⁹. Anche questo, ricorda Colorni in diversi passaggi di *Legge ebraica e leggi locali*, è un punto essenziale, che non comprenderemo se leggessimo la condizione diasporica sempre e solo come momento ripiegato, passivo, limitato dalle istanze delle maggioranze. I disaccordi ebraico-cristiani (ma anche intra-ebraici) riguardavano spesso le forme e i limiti dell'applicazione della “legge ebraica”, come

25 *Legge ebraica e leggi locali*, cit. (vedi nota 3), pp. 91-92.

26 *Jews as citizens in late Medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, “Jewish History”, XXV, 3-4, 2011, pp. 269-318.

27 *Shemuel (Simone) da Spira contro fra Giovanni da Capestrano*, “Rassegna mensile di Israel”, XXXVIII, 7-8, 1972, *Scritti In memoria di Paolo Nissim*, pp. 69-86, ora in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 388-408, in particolare a pp. 388-389.

28 Il riferimento è naturalmente alla definizione formulata da uno dei sommi storici dell'ebraismo novecenteschi, Salo Wittmayer Baron; per una contestualizzazione vedi B. D. Cooperman, *Reframing time to save the Nation: the jewish historian as cultural trickster*, “Cronologies. Periodisation in a Global Context”, www.chronolog.hypotheses.org, ultima modifica 7 novembre 2019.

29 *Autonomie ebraiche in Italia nel Medioevo e nel Rinascimento*, “Rassegna mensile di Israel”, XXXII, 7, 1966, pp. 306-317, ora in *Judaica minora*, cit. (vedi nota 5), pp. 491-505, p. 491.

emerge con particolare evidenza in materia di eredità. In questo aspetto la “legge ebraica” e la “legge locale”, ossia la legge della maggioranza, divergevano radicalmente, producendo conflitti soprattutto nei casi di lasciti più ricchi.

Esaminare concorrenze e conflitti normativi ebraico-cristiani implica però, nel lavoro di Colorni, lo studio – tutt’altro che semplice – dei pronunciamenti della dottrina ebraica dalle origini (dalla diaspora babilonese) al Medioevo, comprendendo Maimonide. Cruciale nel dibattito giuridico interno alla minoranza ebraica è il tema della legittimità della sovranità esercitata sui di essa da non ebrei, cui si collega quello della validità delle leggi fiscali applicate agli ebrei da compagini statali non ebraiche. L’adagio giuridico secondo cui «la legge del regno ha forza di legge» – attribuito a Samuel, saggio del III secolo, nel trattato talmudico babilonese *Bava Batra* 55° – simboleggia l’accettazione ebraica del sistema giuridico sassanide da parte degli esuli di Babilonia, fondando culturalmente l’accoglienza da parte degli ebrei del sistema giuridico maggioritario che vige nelle località di residenza. Quel passaggio talmudico è richiamato da Colorni precisando però che gli antichi saggi considerarono legittime le leggi e le tasse imposte dallo Stato maggioritario laddove non fossero viziate da palese incompetenza e corruzione, ritenendo invece accettabile il carico fiscale che si mantenesse nei limiti della legge e fosse riscosso da funzionari debitamente autorizzati. I testi medievali riscoperti da Colorni concordavano sul fatto che gli ebrei del passato erano pienamente consapevoli della specificità del loro diritto al rispetto delle norme in vigore negli Stati in cui risiedevano, per quanto considerassero queste ultime, in senso generale, legittime. Pur nel quadro della costante aspirazione dei giuristi ebrei del passato a vedere riconosciuta dagli Stati l’autonomia giudiziaria e normativa ebraiche, il giurista mantovano sottolinea qui come sia Maimonide sia Josef Caro – pur ribadendo il generico divieto ebraico di rivolgersi ai tribunali statali – ritenessero legittima la pratica del rivolgersi ad essi con il permesso del tribunale rabbinico. Siamo alla radice del ben noto pluralismo del ricorso ebraico alla giustizia interna ed esterna, che spesso dipendeva da esigenze specifiche o da convenienze momentanee e affondava le sue radici nelle (a volte sorprendenti) capacità pratiche degli ebrei del passato, anche di umili origini, di districarsi fra la selva delle corti, dei linguaggi e della giurisprudenza cristiane³⁰.

Come è stato autorevolmente sottolineato da Diego Quaglioni³¹, l’apice insuperato e il punto più innovativo dell’opera di Vittore Colorni è costituito dalla sua capacità di mettere a fuoco la storia dell’autonomia giurisdizionale degli ebrei nel quadro dell’instabile equilibrio tra norme di permissività e norme di restrizione stabilito in ambito cristiano-europeo nel corso dei millenni. Questo giudizio trova conferma anche nelle parole scritte da Colorni in un toccante articolo pubblicato

³⁰ *Legge ebraica e leggi locali*, cit. (vedi nota 3), pp. 269-302.

³¹ *Gli ebrei e la giustizia nell’età del diritto comune*, in *Una manna buona per Mantova: Man tov le-Man Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il suo 92° compleanno*, a cura di M. Perani, Firenze 2004, pp. 21-40, in particolare a p. 22.

nel dicembre 1948 intitolato *Gli antichi principi giuspubblicistici ebraici e la nuova costituzione dello Stato d'Israele*³², cui rivolgeremo un'ultima citazione.

«Nel decidere una controversia di carattere personale o patrimoniale», scrive Colorni, «i tribunali ebraici del passato si trovavano costantemente nella necessità di dover considerare, assieme alle leggi ebraiche di diritto privato, anche leggi di diritto pubblico e atti amministrativi dello Stato attinenti ai rapporti privati venuti in contestazione». Ne derivò, per gli ebrei, la necessità storica “di porre dei criteri alla stregua dei quali valutare la legittimità e quindi l'applicabilità o meno di quelle leggi e di quegli atti amministrativi: il che portò la dottrina ebraica a formulare quelle stesse teorie costituzionali che, per le medesime necessità pratiche, furono elaborate largamente dalla pubblicistica cristiana coeva”.

Siamo nel 1948 e Vittore Colorni avverte la necessità di riflettere congiuntamente sul nascente Stato di Israele e sullo Stato italiano, che da poco aveva sua volta ottenuto una Costituzione democratica. «Elencando a parte i diritti individuali si rischia di render meno chiara ed evidente agli occhi sia dei cittadini che delle pubbliche autorità la precisa natura di quei diritti, i quali perderebbero ogni significato se, anziché essere concepiti come il confine assolutamente invalicabile imposto a tutela dell'individuo e delle minoranze alla volontà della maggioranza popolare estrinsecantesi nella legge, si presentassero come semplici direttive, non giuridicamente ma soltanto moralmente cogenti». E continua:

Con la nuova costituzione entrata in vigore nel corrente anno 1948 questo non accade più oggi in Italia, come non accadrà in Israele, dove la costituzione, a quanto informa il progetto, sarà considerata di tipo rigido e verrà quindi tutelata contro ogni eventuale violazione da parte del potere legislativo a mezzo dell'attribuzione al potere giudiziario del sindacato sulla costituzionalità estrinseca ed intrinseca di ogni atto del potere legislativo.

Colorni rimarca come i giuristi cristiani non fossero i soli a combattere la «battaglia per la legalità e l'uguaglianza»: essi furono affiancati anche dai giuristi ebrei, «nei cui scritti si trovano affermazioni affatto corrispondenti, ad onta dell'assoluta indipendenza fra gli sviluppi delle due dottrine». È questo lo sbocco di una ricerca instancabile, condotta «anche al fine pratico di un'eventuale considerazione da parte di tutti coloro che, in veste di esperti, o in qualità di semplici cittadini d'Israele, saranno chiamati a discutere e a votare la nuova costituzione dello Stato ebraico». «Agli studiosi ebrei di cose giuridiche – conclude Colorni – si apre ora un campo vastissimo di indagini: da una ricerca ben condotta potrà nascere una sintesi mirabile di antico e di moderno; e la legge dello Stato ebraico potrà distinguersi per equilibrio fra le leggi di tutti gli Stati del mondo».

32 “Rassegna mensile di Israel”, XIV, 9, 1948, pp. 379-386, da cui provengono le citazioni successive.

ABSTRACT

Il contributo analizza l'opera di Vittore Colorni (Mantova, 1912-2005), giurista e storico dell'ebraismo italiano, mettendone in luce il contributo al rinnovamento degli studi sugli ebrei in età medievale e moderna. Attraverso un'ampia ricognizione dei suoi principali lavori, l'articolo evidenzia come Colorni abbia precocemente intrecciato storia giuridica, storia economica e storia politica, superando approcci settoriali e interpretazioni tradizionali della diaspora ebraica. Particolare attenzione è riservata al ruolo attribuito alle fonti interne alle comunità ebraiche, all'analisi delle interazioni tra minoranze e poteri statali e alla lettura dei conflitti normativi come chiave interpretativa dei processi di integrazione e autonomia. L'innovatività dell'opera colorniana emerge soprattutto nella rilettura delle attività economiche e creditizie e nella loro connessione con le strutture del diritto comune e dell'autogoverno comunitario. In tal modo, la storia degli ebrei viene restituita come parte integrante della storia europea, in una prospettiva di lunga durata che coniuga dimensione locale e comparazione continentale.

An innovator in the history of Judaism: Vittore Colorni between law, politics, and economics

This article analyses the work of Vittore Colorni (Mantua, 1912-2005), jurist and historian of Italian Judaism, highlighting his contribution to the renewal of studies on Jews in the medieval, early modern and modern ages. Through a broad survey of his main works, the article highlights how Colorni was an early pioneer in intertwining legal history, economic history and political history, overcoming sectoral approaches and traditional interpretations of the Jewish diaspora. Attention is paid to the role attributed to sources produced within Jewish communities, the analysis of interactions between minorities and state powers, and the interpretation of regulatory conflicts as a key to understanding the processes of integration and autonomy. The innovative nature of Colorni's work emerges above all in his reinterpretation of economic and credit activities and their connection with the structures of common law and community self-government. In this way, Jewish history is restored as an integral part of European history, in a long-term perspective that combines the local dimension with continental comparison.

KEYWORDS

Vittore Colorni; Ebraismo italiano; Diaspora ebraica; Interazioni ebraico-cristiane; Economia e diritto

Vittore Colorni; Italian Judaism; Jewish diaspora; Jewish-Christian interactions; Economy and law